



4885

**Tribunale di Benevento**

SI COMUNICA A:

Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

BENEVENTO BN

Fax:

Sezione **01** - Sezione Unica

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: [REDACTED]

Giudice: RICCI ENNIO

Data prossima udienza: 17/12/2009 Ore: 09.30

**Parti nel procedimento**

Attore principale [REDACTED] S.N.C.

Avv. [REDACTED]

Convenuto principale BANCA [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

**Oggetto:** Scioglimento di riserva**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Benevento 07/04/2009



## IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.3.09, con termine per il deposito di note illustrative fino al 2.4.09, sull'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 quater CPC avanzata dalla [REDACTED] s.n.c. nei confronti della BANCA [REDACTED]

## OSSERVA

Oggetto di controversia è il rapporto di conto corrente n. 13169, intrattenuto dalla [REDACTED] s.n.c. con la Banca [REDACTED], filiale di Benevento, nel periodo dal 1.1.92 al 20.9.06.

Parte attrice ha, con sufficiente puntualità, lamentato: 1) la mancanza di specifiche pattuizioni, e la conseguente illegittima applicazione al rapporto di interessi ultralegali, commissioni, valute e costi non concordati; 2) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con la previsione dell'art. 1283 CC; 3) l'addebito illegittimo di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS); 4) la violazione della disciplina dettata in particolare dagli artt. 6 e 8 L. 154/92 e dagli artt. 116, 117 e 118 del D.lgs. n. 385/93.

Orbene, come sottolineato anche dal CTU, agli atti non è stato prodotto alcun contratto relativo al rapporto sopra menzionato che ne disciplini in modo puntuale le condizioni economiche, benché ne sia stata chiesta l'esibizione, a conferma dell'assunto dell'attrice ed in contrasto con quanto dedotto dalla convenuta.

Ne consegue che la c.m.s., in mancanza di titolo negoziale, va espunta dal ricalcolo; lo stesso dicasi per le spese e le valute non pattuite.

Quanto al tasso di interesse debitore, in difetto di espressa pattuizione, va applicato quello legale ex art. 1284 comma 3 CC, essendo il rapporto sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina sostitutiva dettata dall'art. 5 L. 154/92 e poi dall'art. 117 D.lgs. n. 385/93 (cfr. Cass. 4853/07; Cass. 28302/05).

Il principio secondo cui la convenzione di interessi dovuti in misura ultralegale necessita della forma scritta ad substantiam va interpretato, infatti, nel senso che il requisito della necessaria

determinazione scritta degli interessi ben può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. Non può, all'uopo, dirsi sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento per relationem può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (cfr. da ultimo Cass. 11466/08).

Anche fini della validità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati dalla banca al correntista e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale: l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale, infatti, è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 CC, e pertanto, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore ex post (cfr. Cass 11466/08).

Per quanto attiene alla doglianza sub 2), il CTU ha riscontrato che effettivamente nel corso del rapporto la banca ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

La Suprema Corte, con un orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 CC; la configurabilità di un uso normativo richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza (cfr. Cass. 16.3.99 n. 2374; Cass. 30.3.99 n. 3096; Cass. 11.11.99 n. 12507; Cass. 1.2.02 n. 1281).

W

Tale indirizzo giurisprudenziale – che assume rilevanza nel caso in esame, attesa la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 D.leg. 342/99 per i contratti precedenti alla delibera del CICR da emanare in attuazione dell'art. 120 comma 2 D.leg. 385/93, introdotto dall'art. 25 comma 2 d.leg. 342/99 – è stato confermato dalla pronuncia a Sezioni Unite del 4.11.04 n. 21095; da esso non è dato allo stato discostarsi (cfr. da ultimo Cass. 25.2.05 n. 4092).

Infatti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca è fondata sull'impiego di schemi contrattuali predisposti dagli istituti di credito, in base alle norme bancarie uniformi, e dunque su una prassi negoziale determinata dal modo di operare di uno dei soggetti del rapporto, cui il cliente di fatto non può sottrarsi.

Non è conseguentemente configurabile quantomeno il requisito soggettivo dell'uso normativo.

E' stata inoltre confutata anche le tesi dell'esistenza di un uso normativo argomentata sulla base delle c.d. norme bancarie uniformi o delle raccolte di usi locali delle camere di commercio.

La violazione dell'art. 1283 CC determina la nullità della clausola ad esso contraria.

A quanto detto consegue che gli interessi debitori relativi al rapporto oggetto di controversia vanno capitalizzati annualmente, assicurando l'identica periodicità del conteggio degli interessi creditori secondo il principio affermato dall'art. 25 Dlgs n. 342/99, che si ritiene di applicare anche al caso di specie.

Tale criterio di ricalcolo appare inoltre più aderente al dettato dell'art. 1284 CC, che individua nell'anno il termine di scadenza ex lege degli interessi.

Non è invocabile, in senso contrario, la mancata contestazione degli estratti conto periodici da parte del correntista, non essendo essa idonea a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione (cfr. per una fattispecie analoga Cass. 1.2.02 n. 1287; Cass. 8.8.03 n. 11961; Cass. 870/06).

Si tratta infatti di nullità per contrarietà della pattuizione a norma imperativa, non suscettibile di sanatoria o convalida ex art. 1423 CC, neppure per effetto della esecuzione della pattuizione per concorde volontà delle parti; non è, inoltre, un'ipotesi di nullità derivante da ius superveniens

rispetto a rapporto validamente instaurato, e dunque non è invocabile la tutela dell'affidamento o la buona fede.

Il ricalcolo secondo i criteri suesposti va effettuato sin dall'apertura del rapporto di conto corrente, essendo stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte l'orientamento secondo cui, attesa l'unitarietà del rapporto medesimo, è solo dalla chiusura di esso che decorre il termine di prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (cfr. Cass. 10692/07; Cass. 2262/84).

Il criterio di capitalizzazione annuale va applicato anche dopo il 30.6.00.

La banca convenuta ha in effetti sostenuto di essersi adeguata alla delibera del CICR del 9.2.00, con la conseguenza che dal 1.7.00 gli interessi dovrebbero essere capitalizzati trimestralmente.

Al riguardo va ricordato che l'art. 25 comma 2 D.lgs n. 342/99 ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, affermando che in tali operazioni possono essere convenute clausole anatocistiche, purché sia assicurata nei confronti del cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Il CICR ha dettato le regole in materia con la deliberazione del 9.2.00.

La sanatoria prevista nel comma 3 del menzionato articolo 25 per i contratti stipulati prima della delibera del CICR è, come si è detto, stata caducata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00.

Ciò non implica necessariamente, peraltro, che il CICR, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'ampia previsione del comma 2 dell'art. 25 D.lgs. n. 342/99, sia rimasto privo del potere di dettare - oltre alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi valevoli per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione - anche una disciplina di adeguamento relativa ai contratti già in essere, salva, per quanto si è detto prima, ogni valutazione circa la validità, per il periodo pregresso, delle precedenti pattuizioni.

5

Una disciplina di adeguamento è del resto necessaria, essendo altrimenti le parti costrette, illogicamente ed antieconomicamente, a stipulare ex novo il contratto, ovvero a mantenere il precedente contratto con clausole nulle.

La disciplina di cui si discute è contenuta nell'art. 7 della deliberazione del 9.2.00.

Si tratta allora di verificare se siano state osservate le modalità di adeguamento ivi prescritte, diverse in base al carattere peggiorativo o meno per il cliente delle nuove condizioni contrattuali: in caso di modifica non peggiorativa ai fini dell'adeguamento è sufficiente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31.12.00; in caso di modifica peggiorativa le nuove condizioni devono essere invece approvate dalla clientela (è sottinteso con specifico atto scritto).

Ai fini della valutazione del carattere della modifica di cui discute, non può prescindersi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 e dalle conseguenze che ne sono derivate: se le condizioni precedentemente applicate sono nulle perché in violazione dell'art. 1283 CC, quelle nuove che prevedano la produzione di interessi sugli interessi, pur se lecite in quanto rispettose del criterio della reciprocità, sono evidentemente di fatto peggiorative per il cliente.

Ne consegue la necessità di approvazione specifica di esse da parte della clientela.

Nel caso di specie non risulta che l'adeguamento, peggiorativo per quanto detto in precedenza, sia stato rispettoso delle prescrizioni dettate dall'art. 7 comma 3 della deliberazione del CICR del 9.2.00.

In conclusione, all'esito della CTU contabile espletata - le cui risultanze non sono superate da convincenti argomentazioni di segno contrario - può ritenersi raggiunta la prova che la BANCA [REDACTED] s.p.a. è debitrice nei confronti della [REDACTED] s.n.c. della somma complessiva di Euro 48.479,57 (pagg. 4 e 5 della relazione peritale), cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda al saldo, non essendovi prova della malafede dell'accipiens (cfr. Cass. 18.1.02 n. 541).

65

Seneca

Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo; di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dell'avv. [redacted] che si è dichiarata antistataria.

P.Q.M.

visto l' art. 186 quater CPC

ORDINA

alla BANCA [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore della [redacted] s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di Euro 48.479,57, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo; liquida le spese processuali, che pone a carico della convenuta, in complessivi Euro 5.141,00, di cui Euro 2.007,00, per spese, ivi comprese quelle per il CTP, Euro 1.634,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese di CTU come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv [redacted] antistataria;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.09.

SI COMUNICHI

Benevento, 3.4.2009

Il Giudice

(dr. Ennio RICCI)

*Ennio Ricci*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 07 APR 2009

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE

A richiesta come impugnato, lo sottoscritto e Associato U.N.E.P. ha provveduto al deposito alla Sig. [redacted] mediante consegna nel retroscritto domicilio a manu.

*[Handwritten signature]*  
Amant come dall'originale  
*M24-4-9*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ufficio Giudiziario (B3)  
M. Gabriella De Nigris